



– Memoria LFO audizione Camera 13 luglio 2021 –

Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli

La Lega del Filo d'Oro è una Onlus impegnata dal 1964 nell'assistenza, educazione e riabilitazione di bambini, giovani e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali. Presente in dieci Regioni con 5 Centri residenziali con annessi Servizi territoriali e 5 Sedi territoriali, grazie all'attività di oltre 600 dipendenti, altrettanti volontari e quasi 500 mila sostenitori, la Fondazione rappresenta ogni anno un punto di riferimento nazionale per circa 1000 persone di tutte le fasce d'età e le loro famiglie.

Con la recente approvazione del DL Sostegni, l'Italia ha proseguito il suo cammino di inclusione e rispetto delle persone con disabilità, riconoscendo la Lingua dei Segni Italiana e la Lingua dei Segni Tattile Italiana, promuovendone l'utilizzo e determinandone la tutela. Il riconoscimento della LIS e della LIST rappresenta infatti un primo ma significativo passo per garantire un effettivo diritto alla socialità a coloro che non hanno finora avuto la piena possibilità di comunicare e di raccontarsi.

La Lega del Filo d'Oro manifesta dunque il proprio profondo apprezzamento per la ripresa dei lavori in Commissione Affari sociali sulle proposte di legge C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli, C. 2743 Versace e C. 3143 Villani, in materia di riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli.

Le proposte di legge presentate toccano numerosi aspetti significativi per garantire pari opportunità nell'educazione, nell'accesso ai servizi, all'istruzione e alla formazione alle persone con disabilità visiva e uditiva. Unitamente alle nuove politiche che è possibile definire per garantire la reale fruizione dei diritti vi è tuttavia un aspetto che l'attuale normativa relativa al riconoscimento dei diritti alle persone con sordocecità ([la legge 107/2010](#)) non ha pienamente risolto, creando una forte differenza di trattamento tra persone con la medesima disabilità.

La revisione della legge 107, prevista nella proposta di legge presentata dall'On. Locatelli, "*Riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e disposizioni per la tutela dei diritti delle persone sorde, sordocieche o con altre disabilità uditive*" ([A.C. 2618](#)), appare pertanto un punto imprescindibile di un testo che voglia affrontare in modo strutturale le difficoltà che le persone con sordocecità incontrano nella loro vita quotidiana.

Il quadro regolatorio per il riconoscimento della sordocecità come disabilità unica

Il Parlamento europeo ha approvato il 1° aprile 2004 [la Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche](#), con la quale ha riconosciuto la sordocecità quale disabilità distinta, che comporta difficoltà nell'accesso all'informazione, alla comunicazione e alla mobilità e ha sottolineato la necessità di

Fondazione Lega del Filo d'Oro Onlus
www.legadelfilodoro.it
info@legadelfilodoro.it
c/c postale 358606

Sede Centrale
Via Linguetta, 3 - 60027 Osimo (AN)
Tel. 071.72451 - Fax 071.717102
part.IVA 01185590427 - cod.fisc. 80003150424

Centri Residenziali e Servizi Territoriali
Osimo • Lesmo • Modena • Molfetta • Termini Imerese

Sedi Territoriali
Novara • Padova • Pisa • Roma • Napoli



lega del filo d'oro

riconoscere alle persone sordocieche il sostegno da parte delle persone provviste di conoscenze specialistiche. Sulla base di queste considerazioni, il Parlamento dell'Unione ha invitato gli Stati membri a riconoscere la specificità di questa disabilità, garantendo alle persone sordocieche i diritti e le tutele che ne conseguono.

In Italia si è dato seguito a quanto raccomandato dal Parlamento europeo con la legge 107/2010. L'intento del legislatore in questo senso è stato lodevole, in quanto ha costituito un primo passo per consentire ad una popolazione – che [l'ISTAT stima in circa 189.000 persone](#) – di uscire da un limbo giuridico, ricevendo finalmente un adeguato riconoscimento e, conseguentemente servizi specifici, calibrati sui propri reali bisogni.

A tal riguardo, la Lega del Filo d'Oro ha riscontrato alcune significative incongruenze nella formulazione della legge che, assommate a difficoltà nell'attuazione della stessa, ne minano la concreta efficacia. Difatti, se da un lato l'articolo 1 riconosce la sordocecità come una "disabilità specifica unica", l'articolo 2 definisce invece sordocieche come "le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile".

In evidente contraddizione con la dichiarazione del Parlamento europeo del 1° aprile 2004 e con le finalità della legge stessa, il riconoscimento della sordocecità risulta dunque come la mera sommatoria di due distinte minorazioni, assottigliando notevolmente il numero dei sordociechi che possono essere riconosciuti tali. Infatti, mentre per avere il riconoscimento della cecità civile è irrilevante l'età di insorgenza della minorazione, diversamente, affinché una persona sia riconosciuta sorda (articolo 1, comma 2, della [legge 26 maggio 1970, n. 381](#), come modificato dall'articolo 1, comma 2, della [legge 20 febbraio 2006, n. 95](#)), è necessario che la minorazione sia congenita o, se acquisita, insorga durante l'età evolutiva e sia tale da aver compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.

La conseguenza concreta di quanto esposto è che non sono considerate sordocieche le persone che, pur essendo non vedenti, siano diventate sorde dopo il dodicesimo anno di età, o coloro che, nati senza alcuna minorazione sensoriale, siano stati colpiti da sordocecità in età successiva ai dodici anni. Il quadro appena evidenziato fa sì che un numero particolarmente elevato di sordociechi sia di fatto privo di riconoscimento, soprattutto se si considera che, secondo l'ISTAT, buona parte delle persone con problemi di vista e udito riscontra tali minorazioni in età avanzata.

La revisione della legge n. 107/2010

Risulta dunque essenziale fare chiarezza sull'applicazione della legge n. 107 e promuovere un coordinamento efficace fra il livello centrale e le regioni per superare le discrasie operative. Si ritiene dunque necessario superare la contraddizione precedentemente descritta, prevedendo, in particolare, che siano riconosciute come sordocieche le persone "affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione".

Fondazione Lega del Filo d'Oro Onlus
www.legadelfilodoro.it
info@legadelfilodoro.it
c/c postale 358606

Sede Centrale
Via Linguetta, 3 - 60027 Osimo (AN)
Tel. 071.72451 - Fax 071.717102
part.IVA 01185590427 - cod.fisc. 80003150424

Centri Residenziali e Servizi Territoriali
Osimo • Lesmo • Modena • Molfetta • Termini Imerese

Sedi Territoriali
Novara • Padova • Pisa • Roma • Napoli



Proposta normativa

1. Alla legge 24 giugno 2010, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: *“specifica unica,”* sono inserite le seguenti: *“distinta dalla somma delle disabilità auditiva e visiva”*;

b) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.

2. Le persone affette da sordocecità, così come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, (come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, N. 95), di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

3. Ai soggetti che al 1° giugno 2019 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.”

c) All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, primo periodo, le parole *“di entrambe le disabilità”* sono sostituite dalle seguenti: *“delle disabilità”*; all'ultimo periodo, dopo le parole *“cecità civile”*, sono inserite le seguenti: *“, di invalidità civile”*;

2) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definite in base alle vigenti normative relative a tutte le rispettive minorazioni civili.”

Fondazione Lega del Filo d'Oro Onlus
www.legadelfilodoro.it
info@legadelfilodoro.it
c/c postale 358606

Sede Centrale
Via Linguetta, 3 - 60027 Osimo (AN)
Tel. 071.72451 - Fax 071.717102
part.IVA 01185590427 - cod.fisc. 80003150424

Centri Residenziali e Servizi Territoriali
Osimo • Lesmo • Modena • Molfetta • Termini Imerese

Sedi Territoriali
Novara • Padova • Pisa • Roma • Napoli